



MP

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**UFFICIO DEL G.I.P.**

TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  
Depositato in Cancelleria  
il 19-9-08  
Perugia, Au. M. BUSCO  
IL CANCELLIERE

ISTANZA PER L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA EMESSA IN  
UDIENZA

Ill.mo Sig. Giudice,

gli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori, difensori di Sollecito Raffaele nel procedimento penale n. 6671/07 r. gip – n. 9066/07 r.g.n.r. con riferimento all'ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma in data 16 settembre 2008 in forza della quale ha emesso, fra l'altro, le seguenti statuizioni:

- esame della dott.ssa Patrizia Stefanoni ai sensi dell'art. 422 c.p.p. ( nel processo a carico di Knox Amanda e Sollecito Raffaele) e 441 co. 5 ( nel processo a carico di Guede Rudy Hermann) consentendo alla predetta di *"corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengono i dati richiesti dalla difesa"*;

- ammissione della testimonianza di KOKOMANI Hekuran anche ai sensi dell'art. 422 c.p.p. nell'ambito del processo a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito;

osservano

Al fine di poter concretamente esercitare il diritto di difesa è necessario, per i difensori dell'imputato, poter concretamente interloquire con i soggetti indotti da codesto Ecc.mo Sig. Giudice. In particolare per quanto concerne l'esame della dott.ssa Patrizia Stefanoni appare indispensabile che i consulenti tecnici di parte possano esaminare i "*supporti informatici*" di cui è in possesso la dott.ssa Stefanoni almeno due giorni prima della prossima udienza ( fissata per il 26 settembre 2008). Solo in questo modo si consentirebbe alla difesa di poter esaminare la dott.ssa Stefanoni con cognizione di causa ed – in particolare – di chiedere alla stessa i necessari chiarimenti.

Per quanto concerne l' esame del sig. Kokomani Hekuran, essendo il predetto cittadino albanese ( e potendosi presumere che lo stesso non comprenda appieno la lingua italiana ), a prescindere dall'eventuale nomina di un interprete da parte di codesto Ecc.mo Giudice, appare opportuno consentire alla difesa di far presenziare all' udienza un proprio interprete di lingua albanese , che fornisca diretto ausilio ai difensori.

Per le ragioni sopra esposte, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

Che la S. V. Ill.ma , ad integrazione dell'ordinanza emessa

all'udienza del 16 settembre 2008, voglia:

- **ordinare** alla dott.ssa Patrizia Stefanoni di depositare nella Cancelleria del G.U.P., entro il termine massimo del 24 settembre 2008, i supporti informatici che contengono i dati richiesti dalla difesa, autorizzando – contestualmente – i difensori ad estrarne copia;
- **autorizzare** la presenza di un interprete di lingua albanese che fornirà diretto ausilio ai sottoscritti difensori nell'esame di Kokomani Hekuran.

Con osservanza.

Perugia, 19 settembre 2008

TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER  
LE INDAGINI PRELIMINARI

avv. Luca Maori

anche per l' avv. Giulia Bongiorno

Pa, 23/09/08

V<sup>o</sup>, si dà atto che alla dott.ssa STEFANONI è stata segnalata l'esperienza di disporre dei supporti richiesti dalla difesa entro un congruo termine in ordine rispetto alla sua audizione, preannunciata in carcere per il 27 p.v., ove ciò sia possibile almeno in riguardo ai dati relativi ai reperti che risultano aver avuto riscontro positivo con i profili penali più degli imputati. Si respinge la richiesta concernente l'interprete, avendo questo ufficio già disposto la citazione di un soggetto di madre lingua albanese per le necessarie ed eventuali traduzioni delle dichiarazioni del Tere, e non risultando necessario l'intervento di terzi, che potrebbe giustificarsi solo ipotizzando l'ineleggibilità dell'interprete del Giudice.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI